

PROCEDURA RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E ALLA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DA ESSI EFFETTUATE, ANCHE PER INTERPOSTA PERSONA, AVENTI AD OGGETTO AZIONI EMESSE DA TISCALI S.P.A. O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI AD ESSE COLLEGATI ("PROCEDURA INTERNAL DEALING")

1. Premessa

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 114, comma 7, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "T.U.F.") e nel Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999, c.d. "Regolamento Emittenti" (la normativa citata è riportata nell'allegato A), l'Amministratore Delegato di Tiscali S.p.A. (di seguito "Tiscali") previo parere del Comitato di Controllo Interno ha approvato la presente procedura relativa all'identificazione dei soggetti rilevanti e alla comunicazione delle operazioni da esse effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni emesse da Tiscali o altri strumenti finanziari ad esse collegati (di seguito "Procedura Internal Dealing").

2. Persone Rilevanti

Ai fini delle disposizioni della Procedura Internal Dealing, sono considerati:

A. Soggetti Rilevanti:

1. Presso Tiscali:

- a. il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, i Consiglieri, il segretario del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Collegio Sindacale e i Sindaci Effettivi, nonché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e il Direttore Generale, ove nominato;
- b. i responsabili delle Business Unit e/o delle Funzioni Aziendali alle dirette dipendenze del Presidente, ove esecutivo, e/o dell'Amministratore Delegato, che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Tiscali;

2. presso le società controllate da Tiscali, qualora il valore contabile della partecipazione rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale di Tiscali, come risultante dall'ultimo bilancio approvato:

- a. i membri degli organi di amministrazione e di controllo e il segretario del Consiglio di Amministrazione;
- b. i responsabili delle Business Unit e/o delle Funzioni Aziendali alle dirette dipendenze del Presidente, ove esecutivo, e/o dell'Amministratore Delegato, che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della controllata di Tiscali.

B. Persone strettamente legate ai Soggetti rilevanti:

1. il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti rilevanti persone fisiche;
2. le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto rilevante o una delle persone indicate al numero 1 della lettera B sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
3. le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto rilevante o da una delle persone indicate al numero 1 della lettera B;
4. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto rilevante o di una delle persone indicate al numero 1 della lettera B;
5. i trust costituiti a beneficio di un Soggetto rilevante o da una delle persone indicate al numero 1 della lettera B;

I Soggetti Rilevanti diversi da quelli di cui alla lettera A e le Persone ad essi strettamente legate sono di seguito complessivamente individuati come "Persone Rilevanti".

3. Operazioni assoggettate a obblighi di comunicazione

Sono oggetto di comunicazione le operazioni eseguite dalle Persone Rilevanti, a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa, di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio (di seguito "Operazioni") di azioni Tiscali (di seguito "Azioni") e di società quotate da essa controllate e di altri strumenti finanziari collegati alle Azioni eccedenti l'importo indicato al paragrafo 4.

Le Azioni e gli strumenti finanziari a esse collegati, ove necessario, sono di seguito complessivamente individuati come "Strumenti finanziari".

Ai sensi dell'art. 152-sexies (Definizioni), comma 1, del Regolamento Emittenti:

"si intendono per: b) "strumenti finanziari collegati alle azioni":

b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;

b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;

b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'art. 1, comma 3, del Testo unico;

b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;

b.5) le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;

b.6) le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risulta dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate".

Ai fini della comunicazione citata non si tiene conto:

- delle Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila (5.000,00) Euro entro la fine dell'anno solare; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- delle Operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone ad esso strettamente legate
- dei trasferimenti di Strumenti Finanziari *mortis causa*;
- delle Operazioni effettuate da Tiscali e dalle società sue controllate.

4. Obblighi di comportamento

La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo a quello in cui, in ciascun anno solare, l'ammontare complessivo in valore assoluto delle Operazioni sia uguale o superiore al controvalore di cinquemila (5.000,00) Euro e, una volta superata tale soglia, entro il giorno successivo al compimento di ciascuna ulteriore Operazione nel medesimo anno solare. Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle Operazioni effettuate da o per conto di ciascun Soggetto Rilevante e di quelle effettuate dalle o per conto delle Persone strettamente legate a ciascuno di essi. I Soggetti Rilevanti inviano le informazioni relative all'Operazione eseguita da loro stessi o dalle Persone a essi strettamente legate, entro il termine precedentemente indicato, alla Direzione Finanza, Responsabile dell'Investor Relations, per e-mail (ir@tiscali.com) o per fax (++ 39 02 30901400), avvalendosi del modello contenuto nell'Allegato B, disponibile anche sul sito internet di Tiscali.

La Direzione Finanza comunica entro il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di esecuzione le Operazioni di cui ha ricevuto segnalazione alla CONSOB e al mercato per conto dei Soggetti Rilevanti. La comunicazione è effettuata utilizzando il sistema telematico "Network Information System" accessibile agli emittenti e agli abbonati (prevalentemente agenzie di stampa).

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sono comunicati dalle Persone Rilevanti solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati e sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza indicate, alla Borsa Italiana e diffusi al pubblico. I dati sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del citato decreto legislativo rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei dati personali presso Tiscali.

5. Sanzioni

In caso di inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari relative alle comunicazioni alla CONSOB e al mercato descritte nella presente Procedura Internal Dealing è applicabile *“nei confronti di società, enti o associazioni - Omissis - la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. - Omissis - Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.”* (art. 193, comma 1 del T.U.F.). Inoltre, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184-187 del T.U.F.) e amministrativa (artt. 187-bis-187-quater del T.U.F.) nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società (artt. 187-quinquies del T.U.F. e 25-sexies del D. Lgs. 231/01).

6. Disposizioni finali

L'Amministratore Delegato invia la presente Procedura Internal Dealing ai Soggetti Rilevanti.

Ai sensi dell'art. 152-octies (Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico), comma 10, del Regolamento Emittenti: *“I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7, del Testo Unico.”*

Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:

- ottemperare alle disposizioni contenute nella Procedura Internal Dealing;
- procurare che le persone ad essi strettamente legate ottemperino alle disposizioni contenute nella Procedura Internal Dealing.

I dirigenti responsabili delle funzioni Investor Relation e Affari Legali sono deputati a fornire gli eventuali chiarimenti sui contenuti e sulle modalità di applicazione della Procedura Internal Dealing.

L'Amministratore Delegato apporta alla presente Procedura Internal Dealing le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti normativi o a modifiche organizzative di Tiscali.

Tiscali S.p.A.
L'Amministratore
Tommaso Pompei

DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

Art. 114 (*Comunicazioni al pubblico*), comma 7

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate² indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla Consob e al pubblico, le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona.

Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla Consob con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.

L'art. 193 del D. Lgs. 58/98 (*Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione*) dispone: "1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3 (*Ndr, Le società e gli enti sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso: a) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei loro dipendenti ai quali siano imputabili le violazioni; b) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società e negli enti, ai quali siano imputabili le violazioni ovvero che non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni indicate ai commi 1 e 2 non fossero da altri violate.*). Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.

² Il comma 1 fa riferimento all'art. 181 del T.U.F., ai sensi del quale: "1. ... per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.

3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. – Omissis.

1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob.”.

L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262

Art. 39

(Aumento delle sanzioni penali e amministrative)

Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

DELIBERAZIONE CONSOB 14 MAGGIO 1999, N. 11971

Titolo VIII

Capo II

Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi

Art. 152-sexies

(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "emittente quotato": le società indicate nell'articolo 152-septies, comma 1, del presente regolamento;

b) "strumenti finanziari collegati alle azioni":

b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;

b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;

b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico;

b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;

b.5) le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;

b.6) le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;

c) "soggetti rilevanti":

c.1) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;

c.2) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato;

c.3) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;

c.4) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato;

d) "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti":

d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;

d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.5) i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).

Art. 152-septies **(Ambito di applicazione)**

1. L'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applica:

a) alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari;

b) alle società che non abbiano sede in uno stato comunitario che sono tenute a depositare in Italia le informazioni annuali relative alle azioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE.

2. Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

3. Non sono comunicate:

a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

4. L'importo indicato al comma 3, lettera a), è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.

Art. 152-octies
(Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico)

1. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano alla Consob le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

2. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano all'emittente quotato le operazioni indicate al comma 1 entro i termini ivi stabiliti.

3. L'emittente quotato pubblica, con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3, le informazioni ricevute ai sensi del comma 2, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

4. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.4) comunicano alla Consob e pubblicano, con le modalità previste dall'articolo 66, comma 2 le informazioni indicate al comma 1, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

5. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 4 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini indicati al comma 4. In tal caso l'emittente quotato pubblica, con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3, le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.

6. La comunicazione alla Consob prevista dai commi 1 e 4 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini, rispettivamente, indicati nei predetti commi.

7. Le comunicazioni previste dai precedenti commi sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6.

8. Gli emittenti quotati e le società da questi controllate, indicate nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.3), devono:

a) istituire una procedura diretta a identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, come individuati nello stesso articolo e nel presente Titolo;

b) dare informazione ai soggetti identificati ai sensi della lettera precedente dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi.

9. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.

10. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.

COMUNICAZIONE N. DME/6027054 DEL 28-3-2006

OGGETTO: INFORMAZIONE AL PUBBLICO SU EVENTI E CIRCOSTANZE RILEVANTI E ADEMPIMENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI ABUSI DI MERCATO - RACCOMANDAZIONI E CHIARIMENTI

OMISSIS

VII - Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi

122. L'art 114, comma 7, del TUF disciplina le operazioni di compravendita - effettuate dai manager di un emittente quotato, anche per interposta persona - di azioni emesse dall'emittente medesimo o altri strumenti finanziari ad esse collegati, prevedendo una apposita comunicazione da rendere alla Consob e al mercato. La stessa comunicazione è dovuta anche da chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale e da ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato. Sono soggette a obblighi di trasparenza anche le operazioni compiute da persone strettamente legate ai predetti soggetti rilevanti.

123. La disciplina attuativa del TUF è contenuta negli articoli da 152-*sexies* a 152-*octies* del RE. In particolare l'articolo 152-*sexies* del RE elenca talune definizioni da utilizzare per l'adempimento della disciplina. Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni:

a) *"Strumenti finanziari collegati alle azioni"* – Art. 152-*sexies*, lett. b)

124. Tale disposizione contiene la definizione di "strumenti finanziari collegati alle azioni" alle quali si estendono gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 114 comma 7

a.1) Azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato (b.5)

125. Le azioni quotate, indicate nella lettera b.5) sono le azioni, emesse da soggetti italiani o esteri, quotate nei mercati regolamentati italiani.

a.2) Azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato (b.6)

126. La definizione di "azioni non quotate" emesse da società controllate dall'emittente quotato, indicata nella lettera b.6, comprende anche le azioni quotate in un mercato diverso dai mercati regolamentati italiani.

Per società controllate dall'emittente quotato devono intendersi sia le società controllate direttamente che quelle controllate indirettamente per le quali si realizza la condizione di "rilevanza" indicata nella lettera b.6. Tale condizione, per le società controllate direttamente, cioè esclusivamente attraverso una partecipazione diretta dell'emittente quotato, si realizza quando il valore contabile della partecipazione detenuta dall'emittente quotato, come risulta dall'ultimo bilancio civilistico approvato, sia superiore al 50% dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato risultante nel medesimo bilancio.

Per le società controllate indirettamente dall'emittente quotato, e comunque per tutte quelle nelle quali la partecipazione dell'emittente quotato avviene anche in via indiretta, la condizione di "rilevanza" viene calcolata in riferimento al peso effettivo che la partecipazione in tali società riveste sull'attivo dell'emittente quotato. In particolare, per ogni società controllata indirettamente, si calcola in primo luogo il valore "effettivo" della partecipazione detenuta dall'emittente quotato prendendo il valore contabile delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente in tale società dall'emittente quotato, "diluito" nel caso di partecipazioni indirette, per le quote di


partecipazione nelle società interposte. Si rapporta poi tale valore al valore dell'attivo risultante dal bilancio civilistico dell'emittente quotato, al fine di verificare se tale rapporto supera o meno il 50%.

Ad esempio, nella seguente situazione teorica:

A = emittente quotato

B = società controllata direttamente da A

C = società controllata indirettamente da A



Con totale attivo di A = 100

Valore contabile della partecipazione di A in B = 51

Valore contabile della partecipazione di A in C = 6

Valore contabile della partecipazione di B in C = 45

B è controllata direttamente da A quindi si calcola il rapporto tra il valore contabile della partecipazione di A in B e il valore del totale attivo di A = $51/100 = 51\%$. Pertanto B è una controllata "rilevante" di A

C è controllata indirettamente da A e ci sono due partecipazioni di A in C, una diretta, il cui valore contabile è 6 e una indiretta il cui valore "effettivo" è $45 \cdot 51\% = 22.95$ quindi si calcola il rapporto tra il valore effettivo della partecipazione diretta e indiretta di A in C ($6 + 22.95 = 28.95$) e il valore del totale dell'attivo di A ($28.95/100 = 28.95\%$). Pertanto C non è una controllata "rilevante" di A

Se invece la partecipazione di A in B fosse pari al 100%, oltre a B anche C sarebbe una controllata rilevante di A in quanto il valore effettivo della partecipazione sarebbe pari a 51 ($6 + (45 \cdot 100\%) = 51$), che rapportato al totale dell'attivo di A dà un valore superiore al 50% ($51/100 = 51\%$).

b) "Soggetti rilevanti" – Art. 152-sexies, lett.c)

127. Tale disposizione contiene la definizione di "soggetti rilevanti" cui si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 114 comma 7.

b.1 Funzioni di direzione (c.2 e c.3)

128. Le funzioni di direzione indicate nelle lettere c.2) e c.3) sono quelle svolte dai direttori generali e dai soggetti che svolgono funzioni equivalenti (ad esempio per le banche vice direttori generali ed eventuali condirettori generali).

b.2 Dirigenti (c.2 e c.3)

129. Per quanto riguarda la definizione di "dirigenti", contenuta nelle lettere c.2) e c.3), si premette che devono essere verificate congiuntamente le due condizioni indicate nelle medesime lettere, riguardanti il regolare accesso a informazioni privilegiate e la detenzione del potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato. Pertanto, i soggetti che rientrano in tale definizione possono non coincidere con i soggetti che devono essere inclusi nel registro di cui all'art. 152-*bis* del RE, per i quali è previsto esclusivamente il possesso del primo requisito e per i quali non è richiesto che rivestano il ruolo di dirigente.

130. L'individuazione dei dirigenti rilevanti per la definizione di cui alle lettere c.2) e c.3) dovrà pertanto essere effettuata dall'emittente quotato sulla base di un'analisi condotta caso per caso, che tenga conto della propria struttura organizzativa e decisionale, non essendo possibile identificare a priori "posizioni" standard che rispettino i due requisiti.

131. In via generale, si ritiene che debbano essere inclusi i dirigenti che, oltre ad avere accesso a informazioni privilegiate, possono prendere, per effetto di un conferimento anche implicito di poteri, decisioni strategiche che abbiano effetto sull'intera società e non solo su singole linee di attività, a meno che queste non rappresentino la parte preponderante dell'attività complessiva dell'emittente quotato.

132. Inoltre sono inclusi i dirigenti che hanno un potere decisionale autonomo, cioè non soggetto ad approvazione di altri organismi decisionali dell'emittente quotato, mentre non è necessario che tale potere sia solitario, essendo sufficiente che il dirigente sia membro dell'organismo che ha il potere decisionale.

b.3 Società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato (c.3)

133. Per quanto riguarda l'individuazione delle persone rilevanti nelle società controllate dall'emittente quotato, indicate nella lettera c.3), si applicano le indicazioni fornite al punto precedente in merito alla definizione di funzioni di direzione e di dirigenti che abbiano il regolare accesso a informazioni privilegiate e che detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della società controllata. Le società controllate dall'emittente quotato sono sia quelle controllate direttamente che indirettamente per le quali si realizza la condizione di "rilevanza" indicata nella lettera c.3). A tale ultimo riguardo si applica quanto indicato con riferimento alla lettera b.6).

b.4 Soggetti che detengano una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale dell'emittente quotato (c.4)

134. Per l'identificazione dei soggetti che detengano una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale dell'emittente quotato, di cui alla lettera c.4), si applicano i criteri di cui all'art. 118 del RE. Pertanto si tiene conto delle azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, delle azioni di cui non è titolare, ma rispetto alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto, delle azioni di cui sono titolari o su cui spetta il diritto di voto interposte persone, fiduciari e società controllate. Qualora più soggetti siano tenuti ad obblighi di comunicazione relativi alla medesima partecipazione tali obblighi possono essere assolti da uno solo di essi, purché sia garantita la completezza delle informazioni dovute da tutti i soggetti interessati.

b.5 Soggetti che controllano l'emittente quotato (c.4)

135. Per l'identificazione dei soggetti che controllano l'emittente quotato si applica la definizione di controllo dell'art. 93 del TUF. Sono soggetti controllanti tutti coloro che controllano direttamente o indirettamente l'emittente quotato. Qualora più soggetti, tra loro legati da rapporti di controllo, siano tenuti ad obblighi di comunicazione relativi alla medesima partecipazione tali obblighi possono essere assolti da uno solo di essi, purché sia garantita la completezza delle informazioni dovute da tutti i soggetti interessati.

Agli obblighi di comunicazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze si applica il comma 6 dell'art. 120 del TUF. Pertanto tale Ministero comunica solo le operazioni compiute nelle società in cui partecipa direttamente in misura superiore al 10% o che sono da esso controllate direttamente, mentre le operazioni compiute dalle controllate del Ministero medesimo, qualora siano controllanti o detengano una partecipazione superiore al 10%, sono comunicate dalle controllate stesse.

c. "Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti" – Art. 152-sexies, lett. d)

136. La disposizione in esame contiene la definizione di "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti" le cui operazioni sono oggetto delle comunicazioni previste dall'art. 114 comma 7, da parte dei soggetti rilevanti.

137. In relazione a tale argomento si premette che l'inclusione, accanto alle persone fisiche legate al soggetto da determinati rapporti di parentela, di alcune tipologie di persone giuridiche nell'ambito di applicazione della disciplina è finalizzata ad evitare forme di elusione della trasparenza. In tale ottica appare opportuno limitare l'ambito di applicazione in modo coerente con tale finalità, definendo criteri di identificazione delle persone giuridiche da considerare basati sull'effettiva possibilità che l'operatività di tali soggetti sia in grado di procurare concreti benefici economici al soggetto rilevante.

c.1 Funzione di gestione (d.2)

138. Per l'identificazione, quali persone strettamente legate ai soggetti rilevanti, delle persone giuridiche, e ove compatibile delle società di persone e trust di cui alla lettera d.2), si precisa che la funzione di gestione è quella svolta dal soggetto o dall'organo titolare dei poteri di amministrazione (amministratore unico, consiglio di amministrazione o consiglio di gestione).

Si considera titolare, da solo, della funzione di gestione il soggetto rilevante che rivesta la carica di amministratore unico. Nel caso di più amministratori, il soggetto rilevante è titolare della funzione di gestione nel caso in cui più della metà del consiglio sia composto dal soggetto rilevante e/o da persone a lui strettamente legate indicate alla lettera d.1).

c.2 Persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una persona strettamente legata (d.3)

139. Per quanto riguarda la definizione di società controllate da un soggetto rilevante o da una persona strettamente legata, vengono considerate le società nelle quali il soggetto rilevante o una persona a lui strettamente legata detenga una quota significativa della proprietà, in quanto solo in questo caso gli effetti economici di transazioni concluse dalla società possono essere riconducibili al soggetto stesso. In particolare si considera esserci una quota significativa quando al soggetto sia riconducibile una quota di diritti agli utili superiore al 50%. La quota di diritti agli utili nel caso di una catena di società controllate è calcolata "ponderando" le quote di diritti agli utili detenute nei singoli livelli: ad es. se il soggetto rilevante X controlla tre società A, B e C e detiene direttamente una quota di diritti agli utili nella società A pari al 100%, mentre A ha una quota di diritti agli utili di B pari al 51% e B ha una quota di diritti agli utili di C pari al 51%, la quota di diritti agli utili del

soggetto X in A è pari al 100%, in B è pari al 51% (100%*51%) e in C pari la 26% (100%*51%*51%). Di conseguenza solo A e B saranno tenute a comunicare le operazioni sulle società rispetto alle quali X è soggetto rilevante o soggetto strettamente legato a un soggetto rilevante.

c.3 Interessi economici equivalenti (d.4)

140. In maniera analoga a quanto previsto per la lettera d.3, gli interessi economici equivalenti in una società persone sono presenti quando il soggetto rilevante detiene, da solo o congiuntamente a persone strettamente legate, una quota superiore al 50% dei diritti agli utili.

141. L'art. 152-*septies* del RE disciplina l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 114 TUF comma 7. Al riguardo, in tema di tipologia delle operazioni, si precisa che: sono escluse dall'obbligo di dichiarazione le transazioni che non hanno corrispettivo economico quali le donazioni e le eredità, mentre sono incluse le permutate. In tale ultimo caso andrà considerato come prezzo della transazione il valore stimato degli strumenti finanziari oggetto della permuta; sono altresì escluse le assegnazioni a titolo gratuito di azioni o di diritti di acquisto o sottoscrizione e l'esercizio di tali diritti quando derivino da piani di compensi previsti dall'art. 114 bis; sono invece comunicate le vendite di azioni rivenienti dall'esercizio di tali diritti o dall'assegnazione gratuita; per le operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente, gli obblighi di comunicazione **decorrono** dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione da parte dell'intermediario delle operazioni **stesse**. Per queste operazioni si invitano i soggetti interessati a indicare nel campo note della sezione 4 dell'allegato 6, la sigla SGR.

142. La soglia di 5.000 euro è calcolata nell'ambito di un anno solare. Per il 2006, la soglia è calcolata con riferimento alle operazioni effettuate dall'entrata in vigore delle disposizioni fino al 31 dicembre 2006 (compreso).

143. L'art. 152-*octies* del RE disciplina le modalità e i tempi della comunicazione da rendere alla Consob e al pubblico. Al riguardo si precisa che:

- il termine di 5 giorni per la comunicazione a Consob e all'emittente ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 152-*octies* si calcola escludendo il giorno dell'operazione;
- la pubblicazione da parte dell'emittente quotato ai sensi del comma 3 delle comunicazioni ricevute è effettuata entro il giorno successivo al suo ricevimento, anche qualora la comunicazione sia stata inviata all'emittente prima del 5° giorno;
- la comunicazione alla Consob per conto dei soggetti rilevanti effettuata dall'emittente quotato ai sensi del comma 6 si ritiene automaticamente assolta se la pubblicazione è effettuata tramite i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati dalla società di gestione dei mercati entro i termini stabiliti ai commi 1 e 4.
- per gli accordi previsti dall'articolo 152-*octies*, comma 5, tra gli azionisti con partecipazione superiore al 10% e gli emittenti, al fine della comunicazione delle informazioni in merito alle operazioni rilevanti, non è prevista l'adozione di alcuna particolare forma di conclusione.

144. Per quanto riguarda la comunicazione al pubblico da parte degli emittenti quotati di cui ai commi 3 e 5, la Consob **raccomanda** che l'emittente quotato diffonda tutte le comunicazioni pubblicate ai sensi dell'art. 152-*octies* sul proprio sito internet, secondo quanto previsto dal comma 5 del citato articolo. A tal fine si raccomanda di creare nel sito internet una apposita sezione denominata "*internal dealing*" accessibile nella sezione dedicata alle relazioni con gli investitori.

145. Si sottolinea infine che, pur venendo meno l'obbligo per gli emittenti di dotarsi di codici di comportamento atti a disciplinare l'attività di *internal dealing*, già richiesti dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. le stesse società, successivamente all'abrogazione di tali previsioni, hanno facoltà di adottare comunque strumenti equivalenti per

disciplinare aspetti attinenti a tale materia, regolati o meno dalla legge e dal RE. A tale riguardo si può citare, ad esempio, l'adozione di procedure dirette a regolare eventuali accordi con soggetti esterni, a fissare i tempi per l'acquisizione dei dati, ovvero ad individuare i c.d. "*black period*".

146. Nel caso in cui gli emittenti dovessero prevedere, nelle forma di autodisciplina, ulteriori obblighi di comunicazione in relazione a operazioni di compravendita effettuate da persone diverse da quelle indicate nell'art. 152-*sexies* del RE, tali informazioni non devono essere trasmesse attraverso le modalità previste dall'art. 152-*octies* ma costituire oggetto di invio al pubblico con le modalità previste dall'art. 66 del RE.

OMISSIS

* * *

Per effetto della presente comunicazione è abrogata la comunicazione n. DME/3019271 del 26.3.2003.

IL PRESIDENTE

Lamberto Cardia

ALLEGATO 6

SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-*octies*, comma 7

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE									
1.1 DATI ANAGRAFICI									
SE PERSONA FISICA									
COGNOME				NOME				SESSO *	
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA *	
DOMICILIO PER LA CARICA *									
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST									
RAGIONE SOCIALE									
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *					
SEDE LEGALE *									
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO									
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO									S/N
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO									S/N
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO									S/N
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO									S/N
2. EMITTENTE QUOTATO									
RAGIONE SOCIALE							CODICE FISCALE *		

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI									
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI									
PERSONA RILEVANTE									S/N
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE)									S/N
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE									S/N
3.2 DATI ANAGRAFICI ¹									
SE PERSONA FISICA									
COGNOME			NOME			SESSO*			
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA* (gg/mm/aaaa)	COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA*		
RESIDENZA ANAGRAFICA									
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST									
RAGIONE SOCIALE									
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*			DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *				
SEDE LEGALE *									

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

4. OPERAZIONI

SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE

DATA	TIPO OPERAZIONE ²	CODICE ISIN ³	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO ⁴	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ⁵	CONTROVALORE (in €)	MODALITÀ DELL'OPERAZIONE ⁶	NOTE
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)									

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b)

DATA	TIPO OPERAZIONE ⁷	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO ⁴	TIPO FACOLTÀ ⁹	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			DATA SCADENZA	NOTE
				COD. ISIN ¹⁰	DENOMINAZIONE ¹¹	COD. ISIN	DENOMINAZIONE ¹²	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ⁵	CONTROV (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST.	PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €)	CONTROV (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)															
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)															

NOTE

- ¹ Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1
- ² Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati
A = acquisto
V = vendita
S = sottoscrizione
X = scambio
- ³ Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- ⁴ Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:
AZO = azioni ordinarie
AZP = azioni privilegiate
AZR = azioni di risparmio
QFC = quote di fondi chiusi quotati

EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni
OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni

- ⁵ Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)
- ⁶ Indicare l'origine dell'operazione:
MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano
MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero
FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi
CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni
ESE-SO = esercizio di *stock option/stock grant*; in caso di vendita di azioni rivenienti dall'esercizio di *stock option*, nella medesima riga ove è indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna "note" il relativo prezzo di esercizio
ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*)
ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)^(*)
- ⁷ Indicare la tipologia di operazione:
A = acquisto
V = vendita
S = sottoscrizione
- ⁸ Indicare la tipologia di strumento finanziario:
W = warrant
OBW = obbligazione cum warrant
SD = securitised derivative
OPZ = opzione
FUT = future
FW = forward (contratti a termine)
OS = Obbligazione strutturata
SW = swap
DIR = diritti
- ⁹ Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):
CE = call European style
PE = put European style
CA = call American style
PA = put American style
AL = altro (dettagliare in nota)
- ¹⁰ Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- ¹¹ Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni
- ¹² Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione).

^(*) Nota sostituita con delibera n. 15915 del 3.5.2007, in corso di pubblicazione nella G.U..